

REGOLAMENTO sul DIVIETO DI FUMO

Art. 1 Oggetto

1. La normativa concernente il divieto di fumo persegue il fine primario della "tutela della salute dei non fumatori" e della prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco.
2. La strategia cui tende la normativa in materia trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto "utenti" dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. In tale ottica, il datore di lavoro deve mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.
3. Il presente Regolamento disciplina:
 - il divieto di fumo nei locali chiusi dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Stati Uniti d'America" (di seguito denominata Azienda), al fine della tutela del diritto alla salute e alla salubrità degli ambienti di lavoro;
 - il procedimento sanzionatorio in applicazione della L. 689/81 e della L.R. 1/84;
 - le misure organizzative necessarie per l'applicazione del divieto di fumo.
4. Il presente Regolamento si applica a tutti coloro che frequentino a qualsiasi titolo l'Azienda.

Art. 2 Riferimenti normativi

1. Ai fini del presente Regolamento, costituiscono normativa di riferimento:
 - la Legge 11 novembre 1975, n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico" e successive modifiche e integrazioni;
 - l'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione";
 - dal D.P.C.M. 23 dicembre 2003: Attuazione dell'art. 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306 (Legge Comunitaria 2003) in materia di "tutela della salute dei non fumatori".
 - dall'Accordo della Conferenza Stato – Regioni del 16 dicembre 2004 tra Ministro della Salute, Ministro della Giustizia e le Province di Trento e Bolzano in materia di tutela della salute dei non fumatori;
 - la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) commi 189, 190 e 191;
 - dal D.Lgs 81/08 e s. m. e i. relativo a norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - dal D.Lgs. n. 6 del 12/01/2016 che recepisce la Direttiva Europea 2014/40/UE sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del

- tabacco e dei prodotti correlati con l'obiettivo di assicurare un elevato livello di protezione della salute attraverso maggiori restrizioni e avvertenze per i consumatori;
- dalla Circolare del Ministero della Salute 4/02/2016 che fornisce indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore del D. Lgs 6/2016;

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **Utenti:**

si riferisce, oltre che al pubblico, anche agli stessi lavoratori dipendenti, in quanto "utenti" delle attrezzature e dei locali nei quali prestano la loro attività lavorativa e la cui salute deve essere comunque tutelata dall'esposizione al fumo passivo.

- **Locali aperti al pubblico:**

- aree in cui la generalità del personale e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti, al fine di usufruire dei servizi istituzionali ovvero gli uffici istituzionalmente deputati a fornire servizi al pubblico;
- tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, da privati esercenti servizi pubblici, se aperti al pubblico.

- **Locali non aperti al pubblico:**

locali nei quali non vengono erogati istituzionalmente servizi alla generalità degli utenti o dei dipendenti ovvero uffici e studi delle strutture in genere: in essi il divieto di fumo può essere applicato qualora il locale sia stabilmente occupato da due o più soggetti, uno dei quali sia non fumatore. Deve, in ogni caso, essere applicato il divieto, nel momento in cui si ricevono utenti, inclusi altri dipendenti e visitatori in genere.

- **Smoking areas:**

locali chiusi, fruibili dalla generalità degli utenti, nei quali è consentito fumare, sempre che siano opportunamente attrezzati per un sufficiente ricambio d'aria.

- **Addetti alla sorveglianza:**

personale dell'Azienda, formalmente e individualmente identificato, a cui è affidato il compito di verificare il rispetto del divieto di fumo di cui alla Legge n. 584175 e successive modifiche e integrazioni, e di contestare le eventuali infrazioni (l'attività di sorveglianza rientra nei compiti istituzionali dei dipendenti a prescindere dal loro stato giuridico e dalla loro categoria di inquadramento).

Art. 4

Locali in cui vige il divieto di fumo

- 1.** Per evitare l'esposizione passiva al fumo di tabacco (c.d. fumo passivo), è stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti i locali dell'Azienda ed in particolare:
- uffici aperti al pubblico;
 - sale adibite a riunioni;
 - sale d'attesa;
 - servizi igienici;
 - ripostigli;
 - spogliatoi del personale;
 - androni, scale, corridoi e, in genere, aree di transito;
 - cabine ascensori;
 - luoghi di lavoro al chiuso, destinati alla permanenza di più persone, anche se non si tratti di locali aperti al pubblico.

2. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione degli incendi, il divieto di fumo deve essere osservato anche nei seguenti locali:
 - archivi, depositi di libri ed atti e, in genere, tutti i locali dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze infiammabili;
 - magazzini, garage e, in genere, locali dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze combustibili e/o carburanti;
 - depositi in genere.
3. È vietato fumare in tutti gli autoveicoli di proprietà dell'Azienda o da essa utilizzati a qualsiasi altro titolo.
4. L'Amministrazione si riserva, inoltre, la possibilità di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), della Direttiva del P.C.M. del 14/12/1995 (G.U.R.I. 15/01/1996, n.11), in base alla quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti".

Art. 5

Pubblicizzazione del divieto d fumo

1. Presso i locali dell'Azienda nei quali si applica il divieto di cui all'articolo 4 devono essere affissi appositi cartelli, esposti e posizionati in modo ben visibile, con l'indicazione:
 - del divieto di fumo (ovvero con la scritta "VIETATO FUMARE");
 - della legislazione di riferimento;
 - delle sanzioni previste per i trasgressori;
 - dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ai quali compete accertare l'infrazione ai sensi dell'art. 8 successivo. Tali soggetti saranno individuati nominalmente con atto formale.
2. A bordo degli automezzi dell'Azienda devono essere affissi cartelli, adeguatamente visibili, recanti il simbolo di divieto di fumo.

Art. 6

Soggetti a cui si applica il divieto di fumo

1. Nei locali utilizzati, a qualsiasi titolo, dall'Azienda e nei quali vengono erogati servizi istituzionali, contrassegnati con l'apposita cartellonistica, il divieto di fumo si applica: ai dipendenti, agli amministratori, agli utenti ed a chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, i locali.

Art. 7

Smoking areas

1. L'Amministrazione, compatibilmente con le strutture e le esigenze di servizio, si riserva di individuare appositi spazi o locali, opportunamente aerati, dove è possibile fumare. In mancanza di tale provvedimento, non sono individuati locali destinati ai fumatori.
2. I locali di cui al comma 1, qualora individuati, devono essere come tali contrassegnati, adeguatamente separati dai locali limitrofi ed aventi i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente e, in particolare, pienamente rispondenti ai requisiti tecnici di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 23 dicembre 2003. La porta di accesso deve essere sempre chiusa dopo ogni passaggio.

3. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui al punto precedente non è idoneo quale "locale riservato ai fumatori" di cui all'art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e, quindi, all'applicazione della connessa normativa.
4. È possibile fumare negli spazi esterni dell'A.S.P.

Art. 8

Soggetti responsabili al controllo dell'applicazione del divieto

1. Il Direttore generale dell'Azienda è responsabile dell'applicazione e della vigilanza della normativa del divieto di fumo.
2. In particolare ad esso compete:
 - individuare e incaricare, con atto formale (come da allegato n.1 al presente Regolamento), uno o più soggetti a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, accertare e contestare le infrazioni. I soggetti designati, previa consultazione, non possono rifiutare l'incarico conferito. In assenza di tale nomina spetta al Direttore esercitare l'attività di vigilanza, accertamento e contestazione;
 - vigilare sulla presenza dei cartelli e sull'aggiornamento dei nominativi indicati;
 - accertare eventuali violazioni ed applicare le relative sanzioni a carico del personale incaricato di cui al punto precedente che non ottemperi alle disposizioni di legge e del presente regolamento.
3. Le sanzioni possono essere comminate, ai sensi della normativa vigente, anche dal personale dei Corpi di Polizia Amministrativa locale, guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, oppure da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, di propria iniziativa o nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati.

Art. 9

Compiti degli addetti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

1. I Responsabili della vigilanza procedono alla contestazione delle infrazioni e alla loro verbalizzazione utilizzando gli appositi moduli di contestazione (come da allegato n. 2 al presente Regolamento).
2. Essi in particolare debbono:
 - **provvedere** affinché, nei locali in cui è previsto il divieto di fumo, siano apposti i cartelli con l'indicazione del divieto di fumo e le ulteriori indicazioni previste dall'articolo 5;
 - **individuare** e segnalare uno o più locali quali "smoking areas", se previsti dall'Azienda;
 - **sorvegliare** affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti i locali segnalati di cui all'art. 4 ed in tutti quelli che l'Amministrazione vorrà ulteriormente individuare in attuazione della riserva di cui al medesimo art. 4;
 - **provvedere**, in caso di trasgressione al divieto, alla redazione del verbale di accertamento mediante la modulistica predisposta secondo l'allegato n. 2 al presente Regolamento, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
 - **individuare** la sanzione da comminare, nelle misure previste dal presente Regolamento;
 - **consegnare** al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad ogni altro atto utile al fine del versamento della sanzione.
3. In presenza di eventuali difficoltà, nell'applicazione delle norme antifumo, i Responsabili possono chiedere la collaborazione della Polizia Municipale.
4. Ai sensi del disposto di cui all'art. 7 della Legge 11/11/1975, n. 584, sostituito dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/11/2001, n. 448 e, successivamente, adeguato dall'art. 1,

comma 189, della Legge 3011212004, n. 311, i soggetti incaricati di far rispettare l'osservanza del divieto, che non ottemperino ai loro doveri, sono soggetti al pagamento di una sanzione nella misura da Euro 220,00 (duecentoventi) ad Euro 2.200,00 (duemiladuecento). Tale somma viene aumentata della metà nell'ipotesi che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti. L'obbligazione di pagare la sanzione non è trasmissibile agli eredi.

Art. 10

Procedura di accertamento e contestazione

1. Nei casi di violazione del divieto di fumo, i Responsabili individuati ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, procedono all'accertamento immediato dell'infrazione al trasgressore con il verbale di contestazione.
2. Per la forma di contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalla legge vigente (L. 689/81 e L. R. 1/84).
3. L'accertamento dell'infrazione deve essere effettuato utilizzando l'apposito modello di verbale numerato (allegato al presente regolamento). Il verbale di accertamento deve essere redatto in triplice copia:
 - una copia viene consegnata al trasgressore quale contestazione immediata o notificata secondo le modalità di cui all'art. 14 della L. 689/81 in caso di rifiuto a sottoscriverlo;
 - una copia viene trasmessa al Comune di Tolmezzo, quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni;
 - una copia viene conservata agli atti dell'A.S.P. della Carnia "S.L. Scrosoppi".
4. Il verbale deve dare atto dell'identificazione del Funzionario addetto alla sorveglianza e contenere, oltre alle generalità del trasgressore, i dati della violazione compiuta e delle modalità circa il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta e le modalità di presentazione di un eventuale ricorso.
5. Nell'impossibilità di procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati ai trasgressori entro il termine di 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione.
6. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma, del Codice Civile. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta entro 60 giorni. La notifica effettuata a mezzo posta segue la procedura prevista dalla Legge 20 novembre 1982, n. 890.
7. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Art. 11

Sanzioni

1. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa e in particolare dell'art. 51, comma 5 della L. 3/2003 e s. m.:
 - del pagamento di una somma da Euro 27,50 (ventisette/50) ad Euro 275,00 (duecentosessantacinque), fatti salvi eventuali successivi adeguamenti legislativi;
 - la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, o alla presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. I Responsabili dell'applicazione della normativa ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento che non ottemperino ai loro doveri, sono soggetti al pagamento di una sanzione nella misura da Euro 220,00 (duecentoventi) ad Euro 2.200,00 (duemiladuecento).
3. L'importo delle sanzioni è da intendersi automaticamente aggiornato in caso di modifiche di legge nazionali o regionali.
4. L'obbligazione di pagare la sanzione non è trasmissibile agli eredi e si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
5. I dipendenti dell'Azienda che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal presente articolo, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalle norme contrattuali e regolamentari in materia.

Art. 12

Pagamento della sanzione

1. Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato all'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "S. L. Scrosoppi".
2. Gli addetti al controllo del divieto di fumo non possono ricevere direttamente il pagamento delle sanzioni.

Art. 13

Pagamento della sanzione in misura ridotta

1. A norma dell'art. 16 della L. 689/81 e dell'art. 7 L. R. 1/84 è ammesso il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio della sanzione minima oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione del processo verbale di accertamento.

Art. 14

Riscontro del pagamento della sanzione

1. Entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, i trasgressori hanno l'obbligo di dare riscontro al soggetto che ha proceduto all'accertamento ed alla contestazione, dell'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 15

Autorità competente a ricevere il rapporto

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta, da parte del trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata e della notificazione, hanno l'obbligo di procedere al rapporto di cui all'art. 17 della Legge n. 689/1981, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Sindaco del Comune nel quale è stata commessa l'infrazione;

2. Ai sensi dell'art. 18 L. 689/81 e della L. R. 1/84, entro il termine di 60 giorni dalla data della contestazione immediata o notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire al Sindaco, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dal medesimo.
3. Il Sindaco, ricevuto il rapporto, esaminati gli scritti difensivi e sentiti gli interessati (ove questi ne facciano richiesta), se ritiene fondato l'accertamento, entro 15 giorni della scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese di notifica, all'autore della violazione.
4. Il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza - ingiunzione. Il termine è di centoventi giorni se l'interessato risiede all' estero.

Art. 16

Ricorso avverso il provvedimento del Sindaco

1. Contro l'ingiunzione del Sindaco gli interessati possono proporre azione davanti al Giudice ordinario del luogo in cui è stata accertata la violazione, entro il termine massimo prefissato per il pagamento.
2. L'esercizio dell'azione davanti al Giudice ordinario non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali è stata emessa l'ingiunzione, salvo che l'autorità giudiziaria non disponga diversamente.
3. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.
4. L'opposizione si propone mediante ricorso al Giudice ordinario il quale fissa, con proprio decreto, l'udienza di comparizione, e dispone la notifica, a cura della cancelleria, del ricorso e del decreto del Sindaco ed ai soggetti interessati. La sentenza che decide la controversia è inappellabile.

Art. 17

Norma finale e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di legge di cui all'art. 2 ed alle loro successive modifiche ed integrazioni, nonché a quelle che dovessero successivamente intervenire sulla materia oggetto del presente Regolamento.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione, decorsi i termini di pubblicazione.

Azienda pubblica di servizi alla persona "STATI UNITI D'AMERICA"

Via Stati Uniti d'America 10 - 33017 VILLA SANTINA (UD) – aspwillasantina@legalmail.it
- C.F. e P. I. 02892040300

Oggetto: Delega ai compiti di vigilanza sul rispetto del divieto di fumo.

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. del, con la quale è stato affidato alla/ al sottoscritta/o....., l'incarico di Direttore Generale dell'Ente fino al

Visto l'art. 8, comma 1 del Regolamento sul divieto di fumo, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. del, che individua nel Direttore Generale il preposto all'attività di controllo circa l'applicazione del divieto, con possibilità di delegare ad uno o più soggetti l'attività di vigilanza e controllo.

Vista:

- la Legge 11 novembre 1975, n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico" e successive modifiche e integrazioni e la Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale";
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione";
- la Circolare del Ministro della Sanità 28 marzo 2001, n.4 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
- l'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n.3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
- l'accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
- il D.P.C.M. 23 dicembre 2003 (in G.U.R.I. n. 30012003);
- l'art. 19 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, "Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, in Legge 27 dicembre 2004, n. 306;
- l'accordo definito nella seduta della Conferenza Stato – Regioni del 16 dicembre 2004 con cui è stata data attuazione al comma 7 dell'ad. 51 della Legge n. 3/2003, ridefinendo, in particolare, le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali;
- l'art. 1, comma 189, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il quale è stato disposto l'aumento del 10% delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 5, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- dal D.Lgs. n. 6 del 12/01/2016 che recepisce la Direttiva Europea 2014/40/UE;
- dalla Circolare del Ministero della Salute 4/02/2016 che fornisce indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore del D. Lgs 6/2016;
- il Regolamento per l'applicazione del divieto di fumo nei locali di questa Azienda, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n..... del e, in particolare l'ad. 8, comma 2;

DELEGA

Al/Alla dipendente Sig./Sig.ra _____ le funzioni di controllo dell'applicazione del divieto di fumo di cui all'art. 9 del Regolamento, nonché la procedura di accertamento e contestazione, di cui all'art. 10, l'applicazione delle sanzioni, di cui all'art. 11, il rapporto al Sindaco, di cui all'art. 15, nonché ogni altra funzione prevista dal Regolamento sopra citato, finalizzata a rendere operativa la normativa sul divieto di fumo.

Tolmezzo, lì _____

IL DIRETTORE GENERALE
- dott.ssa Annalisa Faggionato -

Allegato 2

Azienda pubblica di servizi alla persona "STATI UNITI D'AMERICA"

Via Stati Uniti d'America 10 - 33017 VILLA SANTINA (UD) – aspvillasantina@legalmail.it
- C.F. e P. I. 02892040300

SERVIZIO _____

VERBALE N: _____

**VERBALE DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DELLA
NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMARE**

Il giorno _____ del mese _____ dell'anno _____ alle ore _____ presso _____

il sottoscritto _____ in qualità di
funzionario formalmente incaricato dell'accertamento delle infrazioni al divieto di fumo, da atto di
aver _____ rilevato _____ che: _____ il/la _____ sig./sig.ra

nato/a _____ il _____ residente
a _____ (_____) in Via _____
_____ n. _____ di _____
_____ identificato/a _____ con _____
_____ n. _____

rilasciato da _____ in data _____
_____ ha commesso la violazione di seguito specificata
(contrassegnare con una x):

- ☐ **Fumava in luogo chiuso soggetto al divieto di fumare, debitamente segnalato**
(violazione Art. 1 Legge n. 584/1975, Art. 51 c.1. Legge n. 3/2003). Detta violazione è sanzionata ai sensi di:
Art. 7 c.1, Legge 584/1975, Art. 52 c.20 Legge 448/2001, Art. 51 c.5 Legge 3/2003, Art. 1 c. 189 Legge
311/2004.
Entità della sanzione amministrativa: da Euro 27,50 a Euro 275,00; doppio del minimo Euro 55,00.
- ☐ **Fumava in luogo chiuso soggetto al divieto di fumare, debitamente segnalato, in
presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di un lattante o di un
bambino di età inferiore a 12 anni** (violazione Art. 1 Legge n. 584/1975, Art. 51 c.1. Legge n.
3/2003). Detta violazione è sanzionata ai sensi di : art. 7 c.1, Legge 584/1975, Art. 52 c.20 Legge 448/2001,
Art. 51 c.5 Legge 3/2003, Art. 1 c.189 Legge 311/2004.
Entità della sanzione amministrativa: da Euro 55,00 a Euro 550,00; doppio del minimo Euro 110,00.

All'atto dell'accertamento della violazione, che è stata contestata immediatamente, il trasgressore
sopra _____ identificato _____ spontaneamente _____ ha _____ dichiarato:

Per la violazione di cui trattasi è previsto, da parte del trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, **il pagamento con effetto liberatorio e in misura ridotta entro il termine di 60 giorni** dalla data della contestazione o notificazione del presente verbale, **del doppio del minimo della sanzione** prevista, oltre alle eventuali spese di procedimento.

Il pagamento della sanzione può essere effettuato con le seguenti modalità:

- mediante bonifico bancario intestato all'Azienda pubblica di servizi alla persona "Stati Uniti d'America", presso:

Entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione (in via personale o a mezzo notifica) del presente verbale di contestazione, gli interessati possono presentare eventuali scritti difensivi, richieste di audizione e documenti al Sindaco del Comune di Tolmezzo.

Il trasgressore

Il verbalizzante

RELATA DI NOTIFICA

Copia del presente verbale è stata notificata al trasgressore / obbligato in solido:

☐ personalmente.

☐ mediante servizio postale con raccomandata n. _____.

Data: _____

Il ricevente

L'incaricato della notifica
